



Decreto Dirigenziale n. 113 del 28/12/2010

A.G.C. 8 Bilancio, Ragioneria, Tributi

Settore 4 Finanze e Tributi

Oggetto dell'Atto:

AUTORIZZAZIONE AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA -
N. 40 NUOVE ATTIVAZIONI DI RIVENDITE TABACCHI

IL DIRIGENTE

VISTO

- l'art. 17 – comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che ha demandato alla regioni a statuto ordinario la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni e del contenzioso amministrativo relativi alle tasse automobilistiche non erariali;
- l'art. 17, comma 11, della stessa legge il quale ha previsto che i tabaccai possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 25 gennaio 1999 n. 11;
- il D.P.C.M. 25 gennaio 1999 n. 11 avente ad oggetto: "Regolamento recante disciplina uniforme del rapporto tra i tabaccai e le regioni relativamente alla riscossione delle tasse automobilistiche emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 12 della legge n. 449 del 1997";
- il Decreto del Ministero delle Finanze 16 marzo 1999 avente ad oggetto: "Approvazione della convenzione tipo tra tabaccai e concessionario per la riscossione delle tasse automobilistiche";

ESAMINATE

- le istanze di adesione al servizio di riscossione delle tasse automobilistiche pervenuta per il tramite della F.I.T. con note n. 27393 del 14.12.2009, n. 5774 del 31.03.2010, n. 15672 del 15.09.2010, n. 16156 del 23.09.2010, n. 16586 del 01.10.2010, n. 17490 del 15.10.2010, n. 18087 del 27.10.2010, n. 18669 del 05.11.2010 e n. 19198 del 15.11.2010, assunte al protocollo rispettivamente con n. 2009.1123063 del 29.12.2009, n. 2010.0303178 del 07.04.2010, n. 2010.0797957 del 05.10.2010, n. 2010.0798051 del 05.10.2010, n. 2010.0798017 del 05.10.2010, n. 2010.0866528 del 28.10.2010, n. 2010.0897296 del 10.11.2010, n. 2010.0913194 del 16.11.2010 e n. 2010.0936512 del 23.11.2010 con le quali veniva richiesta l'autorizzazione al servizio di riscossione delle tasse automobilistiche per complessivi n. 40 (quaranta) tabaccai, come da elenco allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO

- che ai sensi dell'art. 1, comma 4 e 5 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999 i tabaccai, a garanzia degli obblighi connessi con lo svolgimento del servizio di riscossione della tassa automobilistica, devono prestare una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa singola, anche in forma solidale e collettiva, a favore dei soggetti per i quali è effettuato il servizio;

PRESO ATTO

- che i soggetti richiedenti sono tutti titolari di rivendita tabacchi come specificato nell'allegato elenco;
- che i soggetti richiedenti hanno presentato copia del modulo di autorizzazione alla procedura bancaria di addebito automatico tramite procedura RID;
- che i soggetti richiedenti, come da elenco allegato, sono stati messi in copertura fidejussoria con polizza collettiva e solidale, rilasciata ai sensi dell'art. 1, comma 4 e 5 del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, e conforme allo schema allegato al predetto D.P.C.M, a garanzia degli obblighi convenzionali già agli atti di questo Settore, come da note ECOMAP Scpa, quale soggetto contraente, prott. n. 32217 del 27.09.2010, n. 11247 del 30.03.2010, n. 30996 del 15.09.2010, n. 31761 del 22.09.2010, n. 32787 del 30.09.2010, n. 34772 del 15.10.2010, n. 35788 del 25.10.2010, n. 37456 del 05.11.2010 e n. 38570 del 16.11.2010, assunte al protocollo rispettivamente con n. 2010.0777940 del 28.09.2010, n. 2010.00303393 del 07.04.2010, n. 2010.0765404 del 22.09.2010, n. 2010.0768937 del 23.09.2010, n. 2010.0798059 del 05.10.2010, n. 2010.0884175 del 05.11.2010, n. 2010.0866539 del 28.10.2010, n. 2010.0897544 del 10.11.2010 e n. 2010.0913349 del 16.11.2010;
- che i soggetti richiedenti hanno regolarmente sottoscritto il contratto con il polo telematico LOTTOMATICA, ai fini del collegamento informatico con gli archivi delle tasse automobilistiche;
- che, ai fini dello svolgimento del servizio, ad ogni singolo richiedente è stato attribuito uno specifico codice riscossore come indicato nell'allegato elenco;

VERIFICATO

- che i richiedenti sono in possesso dei requisiti necessari e sufficienti per poter essere autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche;
- che tutte le procedure risultano correttamente eseguite e che la documentazione trasmessa risulta essere conforme a quanto previsto dal DP.C.M. 25 gennaio 1999 e dalla Delibera di G. R. n. 7 del 16 gennaio 2009 pubblicata sul BURC n. 8 del 9 febbraio 2009;

VISTO ancora

- la Delibera di G. R. n. 1337 del 31 luglio 2009;
- la Delibera di G. R. n. 7 del 16 gennaio 2009 pubblicata sul BURC n. 8 del 9 febbraio 2009 avente ad oggetto "Disposizioni relative alla gestione dei rapporti con i soggetti abilitati alla riscossione della tassa automobilistica ai sensi dell'art. 17 legge n. 449/97 e art. 31 legge n. 448/98. modificata ed integrata dalla Delibera di G. R. n. 1213 del 10 luglio 2009 pubblicata sul BURC n. 47 del 27 luglio 2009;

DECRETA

- di autorizzare n. 40 (quaranta) tabaccai, come singolarmente individuati nell'elenco allegato al presente atto di cui ne costituisce parte integrante, al servizio di riscossione della tassa automobilistica, **con decorrenza 01 gennaio 2011**;

- di fare obbligo ai soggetti autorizzati di comunicare nel termine perentorio di trenta giorni qualsiasi variazione intervenuta, successivamente al rilascio della presente autorizzazione, relativa agli elementi soggettivi ed ai requisiti professionali che hanno dato luogo al rilascio della stessa;

- di inoltrare il presente provvedimento a:

- tutti i soggetti autorizzati di cui all'allegato elenco nella qualità di titolari di rivendite generi di monopoli;

- di comunicare l'adozione del presente provvedimento a:

- polo telematico LOTTOMATICA ai fini dell'attivazione alla riscossione delle tasse automobilistiche e per il seguito di competenza;
- Società assicuratrice nella qualità di soggetto fideiussore;
- ECOMAP Scpa nella qualità di contraente della polizza fidejussoria;

- di disporre l'invio del presente atto:

- al B.U.R.C per la pubblicazione;

Dr. Ciro Russo